

G. FALSITTA-A. FANTOZZI-G. MARONGIU-F. MOSCHETTI, *Commentario breve alle leggi tributarie.*
Tomo II - Accertamento e sanzioni a cura di F. Moschetti.

BREVIARIA IURIS

fondati da

GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

[e continuati da GIORGIO CIAN]

- 1 - G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile*³
 - *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2010*
- 2 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare*⁵
- 3 - F. CARPI - V. COLESANTI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile*⁶
 - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale*⁷
 - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2010*
- 4 - A. CRESPI - G. FORTI - G. ZUCCALÀ - *Commentario breve al codice penale*⁸
 - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale*¹¹ (con CD contenente il testo completo delle più recenti sentenze richiamate)
 - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale. 11^a edizione per prove concorsuali ed esami*
- 5 - P. MARCHETTI - L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*⁴
- 6 - G. CONSO - V. GREVI - *Commentario breve al codice di procedura penale*
 - *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale*⁶
- 7 - S. BARTOLE - R. BIN - *Commentario breve alla Costituzione*
- 8 - L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento*⁴
- 9 - G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale* (opera esaurita)
- 10 - A. ROMANO - R. VILLATA - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa*³
- 11 - G. ALPA - P. ZAITI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari* (3 tomi) - Tomo I⁴ Tomo II⁴ Tomo III⁴
- 12 - M. GRANDI - G. PERA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro*⁴
- 13 - F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*
- 14 - F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari*²
- 15 - C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario*²
- 16 - R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*
- 17 - L. COSTATO - F. PELLIZZER - *Commentario breve al codice dell'ambiente*
- 18 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società*
- 19 - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia*
- 20 - A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati*
- 21 - G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni*
- 22 - G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori*
- 23 - G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G. MARONGIU - F. MOSCHETTI - *Commentario breve alle leggi tributarie*
 - *Tomo I: Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente*, a cura di G. Falsitta (in corso di pubblicazione)
 - *Tomo II: Accertamento e sanzioni*, a cura di F. Moschetti
 - *Tomo III: Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari*, a cura di A. Fantozzi
 - *Tomo IV: Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu (in corso di pubblicazione)
 - *Tomo V: Tributi locali*, a cura di G. Marongiu (in corso di pubblicazione)
- 24 - M.V. BENEDETTI - C. CONSOLO - L.G. RADICATI DI BROZOLO - *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale*
- 25 - G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*
- 26 - R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia*

GASPARE FALSITTA
Emerito dell'Università di Pavia

AUGUSTO FANTOZZI
Ordinario dell'Università di Roma «La Sapienza»

GIOVANNI MARONGIU
Ordinario dell'Università di Genova

FRANCESCO MOSCHETTI
Ordinario dell'Università di Padova

COMMENTARIO BREVE

ALLE

LEGGI TRIBUTARIE

Tomo II

Accertamento e sanzioni

a cura di

FRANCESCO MOSCHETTI

ERNESTO MARCO BAGAROTTO
ROBERTO BAGGIO
FRANCO BATISTONI FERRARA
MAURO BEGHIN
BRUNELLA BELLÈ
ADRIANO BENAZZI
GIULIA BOLETTA
MARIA FRANCESCA BONTÀ
MARIA CRISTINA BRUNO
IVO CARACCIOLI
VINCENZO CARDONE
ANDREA CARINCI
BERNARDO CARTONI
CARLO CIMINIELLO
GIUSEPPE CIMINIELLO
FRANCESCO COLAIANNI

GIUSEPPE CORASANITI
ROBERTO CORDEIRO GUERRA
VITO D'AMBRA
FRANCESCO DE DOMENICO
ADRIANO DI PIETRO
MARIO GARAVOGLIA
ANDREA GIOVANARDI
LORENZO IMPERATO
GIUSEPPE INGRAO
MAURIZIO INTERDONATO
AGOSTINO ENNIO LA SCALA
GIUSEPPE MARINI
GIUSEPPE MARINO
MELO MARTELLA
ENRICO MASTROGIACOMO
GIOVANNI MOSCHETTI
DIANA MURARO

VALERIA NUCERA
ROBERTO PISANO
ANDREA POGDIGHE
MARCELLO POGGIOLI
LUIGI QUERCIA
ROBERTA RINALDI
GIANLUCA RUGGIERO
CIRO SANTORIELLO
ROBERTO SCHIAVOLIN
LORIS TOSI
MAURO TRIVELLIN
GIUSEPPE VANZ
FRANCESCO VERRI
MARCO VERSIGLIONI
ANTONIO VIOTTO
NICOLÒ ZANOTTI



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2011

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl

ISBN 978-88-13-29885-2

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana, n. 108, 20122 Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Centrofotocomposizione Dorigo - Padova
Stampato da L.E.G.O. S.p.A., Lavis (TN)

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

Francesco Moschetti

COLLABORATORI

I - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Artt. 1-6: R. Baggio
Art. 12 *bis*: R. Baggio
Artt. 13-16: A. Benazzi
Artt. 18-18 *ter*: D. Muraro
Artt. 19-22: A. Benazzi
Artt. 23-30: G. Corasaniti
Art. 31: R. Schiavolin
Art. 31 *bis*: G. Marino
Art. 32: G. Vanz
Art. 33: A. Viotto
Art. 36: A. Viotto
Artt. 36 *bis*-36 *ter*: R. Rinaldi
Art. 37: A. Di Pietro
Art. 37 *bis*: M. Beghin
Art. 38: L. Tosi
Art. 39: A. Di Pietro
Art. 40: F. De Domenico
Art. 40 *bis*: M. Beghin
Art. 41: M. Martella

Art. 41 *bis*: G. Ingraio
Art. 41 *ter*: M. Interdonato
Art. 42: A. Di Pietro
Art. 43: R. Schiavolin
Artt. 44-45: A. Giovanardi
Artt. 58-60: R. Cordeiro Guerra
Art. 60 *bis*: M. Poggioli
Art. 61: A.E. La Scala
Artt. 62-63: G. Marini
Art. 64: A. Carinci
Art. 65: G. Marini
Art. 66: A.E. La Scala
Art. 67: M. Interdonato
Artt. 68-69: M. Trivellin
Art. 70: R. Schiavolin
Art. 71: R. Baggio
Artt. 72-74: G. Corasaniti
Art. 75: G. Marino

II - NORMATIVA COMPLEMENTARE

Dichiarazione

(D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

R. Baggio

Interpello

(Art. 21, L. 30 dicembre 1991, n. 413)

E.M. Bagarotto

Accertamento con adesione
(D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

M. Versiglioni

Studi di settore
**(Artt. 62 bis e 62 sexies, D.l. 30 agosto 1993, n. 331;
Artt. 10, 10 bis e 10 ter, L. 8 maggio 1998, n. 146)**

M. Beghin

Autotutela
**(Art. 2 quater, D.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. con modif.
dalla L. 30 novembre 1994, n. 656; D.m. 11 febbraio 1997, n. 37)**

R. Schiavolin

Sanzioni penali
(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Premessa e coordinamento della sezione: I. Caraccioli

Art. 1: G. Moschetti

Art. 2: L. Imperato

Art. 3: V. Cardone

Art. 4: R. Pisano

Art. 5: B. Cartoni

Art. 6: L. Imperato

Art. 7: M. Garavoglia

Artt. 8-9: L. Imperato

Art. 10: C. Santoriello

Art. 10 bis-10 quater: F. Colaianni

Art. 11: F. Verri

Art. 12: M.C. Bruno

Art. 13: C. Ciminiello

Art. 14: G. Ciminiello

Art. 15: G. Ruggiero

Art. 16: V. D'Ambra

Art. 17: C. Santoriello

Art. 18: L. Quercia

Art. 19: G. Moschetti

Artt. 20-25: E. Mastrogiacomo

Sanzioni amministrative

Premessa e coordinamento della sezione: F. Batistoni Ferrara

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

Artt. 1-4: A. Poddighe

Artt. 5-7: V. Nucera

Artt. 8-9: N. Zanotti

Artt. 10-11: M.F. Bontà

Artt. 12-13: A. Poddighe

Art. 14: N. Zanotti

Art. 15: M.F. Bontà

Artt. 16-17: N. Zanotti

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Artt. 1-5: F. Batistoni Ferrara
Art. 6: M.F. Bontà
Art. 7: F. Batistoni Ferrara
Art. 8: A. Poddighe
Artt. 9-10: V. Nucera
Art. 11: F. Batistoni Ferrara
Art. 12: M.F. Bontà

Art. 13: A. Poddighe
Artt. 14-19: B. Bellè
Art. 20: V. Nucera
Art. 21: A. Poddighe
Artt. 22-24: G. Boletto
Artt. 25-26: M.F. Bontà
Artt. 27-30: N. Zanotti

(Art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269)

F. Batistoni Ferrara

COORDINATORI SCIENTIFICI

Mauro Beghin Roberto Schiavolin Loris Tosi

SEGRETARIO DELLA REDAZIONE

Diana Muraro

26 Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale. 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli simili operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli simili, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli simili diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli simili con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

- a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
- b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
- c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi

ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87.

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.

SOMMARIO: I. Brevi cenni in merito all'evoluzione storica della ritenuta alla fonte sui redditi di capitale. - II. La ritenuta sugli interessi ed i rapporti con il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e con il d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239. - III. La ritenuta su interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, nonché delle cambiali finanziarie (1° co.). - IV. Il regime dell'imposta sostitutiva sugli interessi ed altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui al d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239. - V. La ritenuta su interessi ed altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (2° co.). - VI. La ritenuta su interessi ed altri proventi corrisposti da soggetti non residenti (3° co.). - VII. La ritenuta su interessi ed altri proventi dei contratti di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e prestiti titoli (co. 3° bis). - VIII. La ritenuta su altri redditi di capitale (5° co.).

I. Brevi cenni in merito all'evoluzione storica della ritenuta alla fonte sui redditi di capitale.

■ Già sotto la vigenza dell'imposta di ricchezza mobile, in forza del disposto di cui all'art. 127,

3° co., d.p.r. n. 645/58, sugli interessi e premi dovuti aventi natura di redditi di capitale (redditi di Cat. A), se corrisposti da soggetti tassabili in base al bilancio, dalle aziende e dagli istituti di credito, era prevista l'applicazione dell'istituto della «tassazione in via di rivalsa». Si ricorda che nell'allora vigente ordinamento impositivo, quest'ultimo istituto (il cui ambito applicativo era limitato a poche ipotesi) veniva ricondotto, insieme con quello della «ritenuta d'acconto» (che conosceva, invece, un ambito applicativo molto più ampio), nel più vasto *genus* dell'istituto del «prelievo alla fonte» di cui si è già detto nel commento all'art. 23, d.p.r. n. 600/73 e cui si rinvia anche per i relativi riferimenti bibliografici (BOSELLO, *Il prelievo alla fonte nel sistema dell'imposizione diretta* 72, 13 ss.). La rivalsa, esercitata dal sostituto mediante ritenuta, con specifico riferimento ai redditi di capitale (Cat. A) era facoltativa. La misura della ritenuta era pari alla misura dell'imposta che il percettore del reddito avrebbe dovuto corrispondere all'Era-rio laddove tale reddito non fosse stato assoggettato a tassazione alla fonte. La tassazione in via di rivalsa sui redditi di capitale costituiva, quindi, secondo la dottrina prevalente dell'epoca (BERLIRI, *Il testo unico delle imposte dirette* 69, 387; ALLORIO, *Dir. proc. trib.* 69, 136 ss.; PARLATO, *Il sostituto d'imposta* 69, 128 ss.) – come già ricordato nel commento al precedente art. 23, d.p.r. n. 600/73 – una forma di tassazione a carattere definitivo in capo al sostituto, sia sotto il profilo sostanziale, poiché l'obbligo di imposta gravava esclusivamente sul sostituto, sia sotto il profilo formale, poiché il soggetto che percepiva il reddito di capitale era esonerato, ex art. 20 del t.u. sull'imposta di ricchezza mobile, dall'adempimento dei relativi obblighi formali, tra cui quello dichiarativo. In verità, la tassazione in via di rivalsa rappresentava solo in senso relativo una forma di tassazione a titolo definitivo: più precisamente, essa era certamente definitiva con riguardo all'imposta di ricchezza mobile, ma non lo era anche con riguardo alle altre imposte dirette, in quanto il reddito, tassato in via di rivalsa ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, doveva pur sempre essere dichiarato e tassato ai fini dell'imposta complementare sul reddito (CIPOLLA, voce *Ritenuta alla fonte*, *Dig. sez. comm.* 96, XIII, 4). L'unica ipotesi in cui era effettivamente possibile parlare di «imposta secca», *id est* esaustiva di ogni forma di imposizione, era rappresentata dalla tassazione degli utili distribuiti dalle società, ex art. 10, l. n. 1745/62, poiché in tal caso gli utili, da un lato, non erano assoggettati all'imposta di ricchezza mobile e, dall'altro, gli stessi subivano un prelievo alla fonte sostitutivo dell'imposta complementare sul reddi-

to (BERLIRI, *Corso istituzionale di diritto tributario* 65, 180). Questo metodo di tassazione (mediante sostituzione in via di rivalsa ed a titolo – solo in parte – definitivo) trovava la sua giustificazione nella circostanza che i redditi di capitale (Cat. A) erano tassati al lordo delle spese sostenute per la loro produzione, laddove, invece, per le altre tipologie di reddito, l'eventuale assoggettamento a ritenuta a titolo d'acconto si dimostrava compatibile con la loro tassazione al netto di tali spese. ■ Con la **riforma tributaria** 2 degli anni settanta è stata riproposta per alcune tipologie di redditi di capitale la tassazione alla fonte, la cui previsione e disciplina era ed è contenuta nel d.p.r. n. 600/73, oltre che in alcune leggi speciali. Peraltro, questa riforma è stata anche l'occasione per procedere ad una migliore sistemazione di tale metodologia di tassazione, anzitutto grazie alla sostituzione del previgente sistema misto di tassazione personale e reale con un sistema improntato essenzialmente su imposte personali e generali. In tal senso, infatti, la ritenuta operata a titolo di imposta diventa, a tutti gli effetti, un sistema di tassazione a titolo definitivo (in senso assoluto e non più relativo come nel sistema previgente), in quanto sostitutivo delle ordinarie imposte sul reddito (CIPOLLA, *op. cit.*, 5).

II. La ritenuta sugli interessi ed i rapporti con il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e con il d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239. ■ La disciplina 1 della ritenuta sugli interessi ed altri redditi di capitale contenuta nell'art. 26, d.p.r. n. 600/73 è stata in larga parte riscritta dall'art. 12, 1° co., d.lgs. n. 461/97, il quale ha integralmente sostituito il testo del predetto articolo. Difatti, in forza del citato decreto del 1997 (con cui è stato disposto il «riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi») si è proceduto ad una razionalizzazione delle aliquote delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive su talune tipologie di redditi di capitale, mediante l'accorpamento nella misura del 12,50 per cento delle (precedenti) aliquote pari o inferiori al 15 per cento, per i redditi che rispondono a finalità agevolative, e l'accorpamento nella misura del 27 per cento delle (precedenti) aliquote superiori al 15 per cento, tutto questo al fine di realizzare uno degli obiettivi dell'intervento normativo del 1997, (*id est*) quello di aumentare il grado di **neutralità della fiscalità di risparmio**, riducendo (a due) il numero delle aliquote dell'imposizione alla fonte dei redditi di «natura finanziaria», per i quali è stata comunque mantenuta l'articolazione in due distinte categorie reddituali: quella dei redditi di capitale (dividendi, interessi ed altri proventi, ex art. 44 t.u.i.r.) e quella dei redditi diversi di natura fi-

nanziaria (plusvalenze da negoziazione ex art. 67, 1° co. t.u.i.r.). Tuttavia, così come manifestato nella stessa relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 461/97, l'unificazione delle aliquote dell'imposizione alla fonte di tutti i redditi di natura finanziaria continua a rappresentare (anche ai fini dell'armonizzazione fiscale nell'UE) un obiettivo da realizzare «entro termini di tempo ravvicinati». ■ Con il sistema di tassazione introdotto con il d.lgs. n. 461/97 è stata confermata la scelta di fondo compiuta già dagli anni settanta: quella di assoggettare i proventi delle attività finanziarie non all'imposizione personale progressiva bensì a un **prelievo sostitutivo proporzionale** attraverso imposte sostitutive dell'imposta progressiva sul reddito e ritenute alla fonte a titolo di imposta (FERRANTI, *Redditi di natura finanziaria* 08, 8 ss.; PANZERI, *Rass. trib.* 98, 1471 ss.). ■ Con tale intervento normativo è stata comunque mantenuta la disciplina dell'imposizione sostitutiva, in luogo della ritenuta alla fonte, di cui al d.lgs. n. 239/96, relativamente ai titoli obbligazionari emessi dai c.d. «grandi emittenti». La ragione di tale mantenimento è da ravvisarsi nella circostanza che anche questa ultima disciplina si inserisce perfettamente nell'**ottica agevolativa** che caratterizza la riforma realizzata con il d.lgs. n. 461/97, individuabile, essenzialmente, nella volontà di favorire il risparmio delle famiglie (concentrato essenzialmente sui titoli di Stato), il risparmio produttivo orientato in investimenti societari anche nella forma di titoli obbligazionari, il risparmio impiegato in strumenti a medio e lungo termine, nonché quello rispondente a criteri di trasparenza attuati attraverso l'offerta al pubblico o la negoziazione in mercati regolamentati (cfr. cap. IV allegato alla circ. min. 24 giugno 1998, n. 165/E). È stata inoltre confermata l'attenzione del legislatore – già manifestata in passato (si veda d.l. n. 377/93, conv. nella l. n. 467/93) ed attualmente contenuta nel d.lgs. n. 239/96 – per **gli investitori non residenti** mediante la previsione di un regime di esenzione per i titoli pubblici e per quelli emessi da grandi emittenti privati appunto posseduti da soggetti non residenti purché risultino essere gli effettivi beneficiari del reddito. ■ La riforma del 1997 ha anche confermato – nell'ottica di assicurare una maggiore razionalità e semplificazione – la scelta, già operata con il d.lgs. n. 239/96, di spostare il momento di imposizione (tramite prelievo dell'imposta sostitutiva ovvero effettuazione della ritenuta) dall'emittente agli **intermediari** per tutti i redditi derivanti da titoli obbligazionari emessi dai c.d. «grandi emittenti». Con il d.lgs. n. 461/97 è stato anche perseguito «il principio di **onnicomprendività** del prelievo tributario sui redditi di natura finanziaria, au-

mentando le ipotesi di proventi finanziari espressamente considerati imponibili e introducendo norme di "chiusura" che consentono un costante adeguamento delle regole fiscali alle innovazioni provenienti dai mercati finanziari» (FERRANTI, *ibidem*).

III. La ritenuta su interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, nonché delle cambiali finanziarie (1° co.). ■ L'art. 26, nella versione in vigore dal 1997, contiene la disciplina delle ritenute su alcune specifiche tipologie di redditi di capitale (sulla nozione di redditi di capitale si veda, per tutti, GALLO, *Rass. trib.* 88, 39 ss.; ID., *D. e prat. trib.* 98, 1219; PANZERI, *ibidem*), che sono divenuti esigibili a partire dal 1 luglio 1998. ■ In particolare, il 1° co. prevede l'applicazione della ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi (corrisposti ai possessori) delle obbligazioni, dei titoli similari e delle cambiali finanziarie emesse dai soggetti indicati nel 1° co. dell'art. 23, residenti in Italia, indipendentemente dalla circostanza che l'emissione di tali titoli avvenga in Italia oppure all'estero (ris. min. 7 aprile 1997, n. 57). ■ Ai sensi dell'art. 44, 2° co., lett. c), t.u.i.r., si considerano **titoli similari alle obbligazioni**: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a tare di autoveicoli, autorizzate ex art. 29, r.d. n. 436/27, conv. nella l. n. 510/28; 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né il controllo sulla gestione. ■ La predetta ritenuta è applicata nella **misura del 27 per cento** con riferimento agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari aventi scadenza inferiore a 18 mesi. La ritenuta è ridotta al **12,50 per cento** nel caso di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi. ■ Tuttavia, se le **obbligazioni** sono emesse da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da **azioni non negoziate** in mercati regolamentati dagli Stati membri dell'UE e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella *white list* di cui al d.m. emanato ex art. 168 bis t.u.i.r. ovvero da quote, la ritenuta è applicata nella misura del 12,50 per cento a condizione che al momento dell'emissione il tasso di rendimento effettivo (la verifica della congruità del tasso effettivo di rendimento, secondo la circ. min. 24 novembre 2000, n. 213, deve essere effettuata alla data di approvazione della relativa delibera assembleare ovvero, in caso di delega

agli amministratori, alla data di assunzione della delibera da parte degli amministratori) non sia superiore: *i*) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'UE e degli Stati SEE inclusi nella *white list*, o collocati mediante offerta al pubblico; *ii*) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. I predetti tassi di rendimento devono essere considerati al lordo della ritenuta (cfr. ris. Ag. Entr. 7 agosto 2002, n. 271). Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sia superiore alle predette soglie la ritenuta è applicata nella misura del 27 per cento e sono inapplicabili dal reddito di impresa gli interessi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione di tali soglie. ■ **I titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata, ex art. 2483 c.c.**, per essere considerati fiscalmente similari alle obbligazioni, devono soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 44, 2° co., lett. c), n. 2), t.u.i.r. Pertanto: *i*) devono essere titoli di massa – ossia titoli emessi in notevoli quantità, con caratteri di omogeneità e in base ad un'unica operazione economica, oggettivamente idonei alla circolazione presso il pubblico; *ii*) devono contenere l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici; *iii*) non devono attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa (ris. Ag. Entr. 3 marzo 2009, n. 54). ■ Con riferimento alle **obbligazioni emesse dall'Autorità portuale** aventi durata superiore a 18 mesi, non rientrando quest'ultima tra gli enti pubblici di cui all'art. 31 d.p.r. 601/73 perché non istituita esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali (parere Cons. St., sez. III, 2002, n. 1641), i relativi proventi non potranno godere del regime fiscale di cui all'art. 1, d.lgs. n. 239/96. Pertanto gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni che l'Autorità portuale intenderà emettere saranno assoggettati a ritenuta nella misura ridotta del 12,50 per cento ex art. 26, 1° co., d.p.r. 600/73 (ris. Ag. Entr. 22 marzo 2004, n. 47). ■ La ritenuta sulle obbligazioni e titoli similari prevista dal 1° co. dell'art. 26, in forza del disposto di cui al 4° co. del medesimo articolo è applicata a **titolo d'acconto** nei confronti di: *i*) imprenditori individuali, se le obbligazioni e i titoli similari da cui derivano gli interessi e gli altri proventi sono beni relativi all'impresa (ex art. 65 t.u.i.r.); *ii*) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 t.u.i.r.; *iii*) società ed enti di cui

alle lett. a) e b) dell'art. 73 t.u.i.r., nonché stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lett. d) del predetto articolo. Nei confronti di soggetti diversi da quelli appena indicati la ritenuta di cui al 1° co. dell'art. 26 è applicata a **titolo di imposta**.

IV. Il regime dell'imposta sostitutiva sugli interessi ed altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui al d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239. ■ Con il riordino della disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, operato con il d.lgs. n. 461/97, è stato mantenuto il regime (agevolativo) dell'imposizione sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239/96, il quale era stato a suo tempo introdotto in forza della delega contenuta nell'art. 3, 168° co., l. n. 549/95. Più precisamente, in attuazione della suddetta delega, con riferimento agli interessi e proventi relativi ad obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, emessi dai c.d. «grandi emittenti» (si veda *infra*): *i*) è stata prevista l'eliminazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, d.p.r. n. 600/73; *ii*) è stato previsto il mantenimento dell'imposizione a carattere sostitutivo delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento, nei soli confronti di quei soggetti per i quali la predetta ritenuta assume natura di imposizione definitiva, con conseguente non assoggettabilità ad alcun prelievo alla fonte, neppure a titolo d'acconto, delle società di capitali e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, fermo restando il loro concorso alla formazione del reddito imponibile; *iii*) da ultimo, è stato previsto che l'applicazione della predetta **imposta sostitutiva** dovesse avvenire **non già ad opera del soggetto emittente, bensì ad opera degli intermediari autorizzati** che intervengono nella riscossione di tali proventi (circ. min. 23 dicembre 1996, n. 306). In estrema sintesi, quindi, relativamente alle fattispecie reddituali ricomprese nell'ambito applicativo della predetta normativa, si è passati da un sistema in cui la ritenuta era applicata alla fonte dal soggetto debitore del reddito (nella sua veste di sostituto di imposta), ad uno in cui per le società e gli enti commerciali è stata eliminata la ritenuta a titolo di acconto, mentre per le persone fisiche residenti e per gli altri soggetti non esercenti attività di impresa commerciale è stata introdotta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, direttamente applicata dagli intermediari finanziari che intervengono nella riscossione dei predetti proventi (in merito all'individuazione degli intermediari autorizzati si veda *infra*). ■ In forza dell'art. 1, **d.lgs. n. 239/96**, la predetta **ritenuta del 12,50 per cento** prevista dalla disposizione **de qua non si applica** sugli interessi ed altri proventi relativi ad **obbliga-**

zioni e titoli simili emessi dalle banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'UE e degli Stati SEE, inclusi nella *white list* e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie. ■ Ai sensi del successivo art. 2 del citato d.lgs. n. 239/96, così come sostituito dall'art. 12, 3° co., lett. b), d.lgs. n. 461/97 (in vigore dal 1° luglio 1998), agli interessi ed agli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, emessi dai soggetti indicati nell'art. 1 (banche, società per azioni quotate in mercati regolamentati dell'UE e degli Stati SEE inclusi nella *white list*, enti economici trasformati in società per azioni) si applica, in luogo della ritenuta di cui all'art. 26 d.p.r. n. 600/73, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento; la stessa imposta sostitutiva si applica anche nel caso di interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del d.p.r. 29 settembre 1973, quali, ad esempio, i titoli di Stato, nonché di quelli fiscalmente equiparati, emessi in Italia. ■ Più specificatamente, con riferimento agli interessi e proventi relativi ad obbligazioni e titoli simili emessi da società per azioni quotate in mercati regolamentati dell'UE e degli Stati SEE inclusi nella *white list*, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 2, d.lgs. n. 239/96, è applicata nella misura del 12,50 per cento solo se i predetti titoli obbligazionari hanno una scadenza non inferiore a 18 mesi. Se, invece, le obbligazioni ed i titoli simili emessi hanno una scadenza inferiore a 18 mesi si applica la ritenuta di cui all'art. 26 con l'aliquota del 27% (circ. min. 23 dicembre 1996, n. 306). ■ L'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 239/96 è applicata sugli interessi e sugli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso e percepiti da: *i*) persone fisiche residenti nel territorio dello Stato anche se esercenti attività commerciali; *ii*) soggetti di cui all'art. 5 del t.u.i.r., escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, e quindi nei soli confronti di società semplici, delle società di fatto e delle associazioni tra artisti e professionisti; *iii*) da enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 73, 1° co., lett. c), t.u.i.r., ivi compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le Province e le Regioni, di cui all'art. 74 t.u.i.r.; *iiii*) da soggetti

esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. ■ Si precisa che le condizioni di applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 2, d.lgs. n. 239/96, appena indicate, valgono non solo per le obbligazioni e titoli simili emessi da società per azioni quotate in mercati regolamentati dell'UE e degli Stati SEE inclusi nella *white list*, ma anche per quelli emessi da banche, da enti economici trasformati in società per azioni, nonché dai soggetti indicati nell'art. 31, d.p.r. n. 601/73 e per i titoli a questi ultimi equiparati. ■ Con riferimento all'individuazione degli intermediari autorizzati ad applicare e versare l'imposta sostitutiva, in forza del disposto di cui all'art. 2, 2° co., d.lgs. n. 239/96, l'imposta sostitutiva di cui ai co. 1°, 1° bis e 1° ter del medesimo articolo è applicata - secondo le modalità descritte nell'art. 3 del medesimo decreto legislativo (istituzione di un «conto unico» destinato ad accogliere le registrazioni relative all'imposta sostitutiva da versare, con riferimento alla massa delle operazioni effettuate in un determinato arco temporale costituito dal mese) - dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dai soggetti indicati nel d.m. del 2 aprile 2001, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti, ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai citati commi, con la precisazione che per «trasferimento» dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli. ■ Secondo l'Amministrazione finanziaria (circ. min. 23 dicembre 1996, n. 306), la posizione attribuita agli intermediari non è quella dei sostituti di imposta, quale è quella disciplinata dalle disposizioni di cui al d.p.r. n. 600/73 (art. 7; artt. da 23 a 30; art. 47 e art. 64), «ma è molto più prossima a quella di responsabile del pagamento dell'imposta sostitutiva, già nota all'ordinamento a seguito dell'analoga figura attribuita agli intermediari incaricati dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui cosiddetti *capital gain* derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti» ex l. n. 102/91, di conversione del d.l. n. 27/91. Ad un'interpretazione in questi termini, sempre secondo l'Amministrazione finanziaria, deporrebbe anche la disposizione di cui all'art. 4, 3° co., d.lgs. n. 239/96, secondo cui in tema di liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. ■ Nell'ipotesi in cui i titoli non siano depositati presso intermediari autorizzati di cui all'art. 2, 2° co., d.lgs. n. 239/96, gli interessi ed altri proventi, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole

dei titoli, sono in ogni caso assoggettati all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga, ai sensi dell'art. 5, 2° co., del citato decreto. Sempre in forza della medesima disposizione, nel caso in cui i proventi *de quibus*, non depositati presso intermediari autorizzati, siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, sarà quest'ultimo a dover applicare l'imposta sostitutiva: in tale ipotesi, se il soggetto emittente non rientra tra gli intermediari autorizzati di cui all'art. 2, 2° co., d.lgs. n. 239/96, non si applicheranno le modalità applicative dell'imposta sostitutiva (istituzione del «conto unico») di cui all'art. 3 del medesimo decreto. ■ In caso di violazioni degli obblighi posti a carico degli intermediari e degli emittenti tenuti ad applicare l'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 5, 2° co., d.lgs. n. 239/96, restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni previste dall'art. 4 del medesimo decreto. Per quanto concerne l'accertamento dell'imposta sostitutiva, in base all'art. 5, 2° co., d.lgs. n. 239/96, i soggetti che hanno percepito nel periodo di imposta interessi ed altri proventi relativi ai titoli di cui al citato decreto, senza aver subito l'applicazione dell'imposta sostitutiva, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui detti interessi e proventi sono stati conseguiti, sia in modo esplicito che implicito, e devono versare l'imposta sostitutiva relativa a tali redditi con le stesse modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. Conseguentemente, nel caso di imposta sostitutiva non dichiarata e non versata, l'azione accertatrice, secondo l'Amministrazione finanziaria, è svolta sia nei confronti degli emittenti e degli intermediari che dei contribuenti i quali, avendo conseguito i proventi senza applicazione dell'imposta sostitutiva, non li hanno dichiarati (circ. min. 23 dicembre 1996, n. 11 306). ■ In forza dell'applicazione della predetta imposta sostitutiva, i soggetti percettori di tali redditi, indicati nel 1° co. dell'art. 2, d.lgs. n. 239/96, sono detti «nettisti», in quanto percepiscono gli interessi e gli altri proventi dei titoli in esame al netto del tributo dovuto. Diversamente, i soggetti nei cui confronti non trova applicazione l'imposta sostitutiva vengono definiti «lordisti», in quanto percepiscono gli interessi e gli altri proventi dei titoli in esame senza applicazione dell'imposta sostitutiva. ■ Se i proventi di cui all'art. 2, co. 1°, 1° bis e 1° ter, d.lgs. n. 239/96, sono conseguiti dai soggetti indicati nei medesimi commi nell'esercizio di attività commerciali, l'imposta sostitutiva è applicata a titolo di acconto, ex art. 5, 1° co., d.lgs. n. 239/96; in tal caso

il provento concorre comunque a formare il reddito d'impresa ed il soggetto percettore ha diritto a scomputare l'imposta così applicata. In tutti gli altri casi l'imposta sostitutiva è invece applicata a titolo definitivo. ■ Nel caso in cui gli interessi e gli altri proventi siano corrisposti a società commerciali, enti commerciali, fondi comuni di investimento di tipo aperto di diritto nazionale, Confidi e fondi pensione, e sempre che i titoli siano depositati presso un intermediario, questi soggetti percepiscono i proventi al lordo delle ritenute con obbligo di indicare tali redditi percepiti in dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui i predetti titoli non siano depositati presso un intermediario, in forza del disposto di cui all'art. 5, 2° co., d.lgs. n. 239/96, si applicherà l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, a cura dell'intermediario erogante, sugli interessi da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo. ■ Se percepiti da soggetti nettisti, sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento gli interessi delle obbligazioni, sempre che abbiano una scadenza non inferiore a 18 mesi (altrimenti è applicabile l'imposta nella misura del 27 per cento), dovuti da soggetti non residenti e delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31, d.p.r. n. 601/73, ovvero di titoli ad essi equiparati, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza (art. 2, co. 1° bis e 1° ter, d.lgs. n. 239/96). Con riferimento ai proventi dei titoli obbligazionari pubblici emessi da parte dello Stato argentino, nonché da soggetti diversi dallo Stato residenti in Argentina, per i quali è stata dichiarata da parte dello stesso Stato argentino una moratoria sul debito, con conseguente interruzione del pagamento degli interessi e sospensione del rimborso dei capitali in scadenza, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta sostitutiva non può trovare applicazione in quanto l'art. 2 del d.lgs. n. 239 del 1996 prevede espressamente che sono soggetti a tale imposta solo gli interessi «percepiti». Pertanto, per i predetti titoli, per i quali non è disposto il materiale pagamento della cedola, l'imposta sostitutiva non trova applicazione per carenza del presupposto impositivo. Tale previsione trova applicazione non solo per gli interessi cedolari ma anche per i cosiddetti scarti di emissione eventualmente previsti dai singoli prestiti obbligazionari (ris. Ag. Entr. 9 maggio 2003, n. 99). Ed inoltre, con riferimento a titoli oggetto di Offerta Pubblica di Scambio Volontaria della Repubblica Argentina sul mercato italiano, in base alla quale il suddetto Stato abbia proposto lo scambio delle vecchie obbligazioni con una serie di nuove obbligazioni emesse dalla stessa Repubblica Argentina, sempre l'Agenzia delle

- Entrate ha chiarito che gli interessi maturati su tali titoli, ma non pagati, non sono da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del d.lgs. n. 239 del 1996, posto che nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Scambio non è previsto il pagamento dei predetti interessi, bensì il loro indiretto riconoscimento, quale addendo della somma di valori costituenti il valore di scambio dei titoli annullati. Anche per gli interessi capitalizzati non trova applicazione l'imposta sostitutiva in quanto la capitalizzazione, non comportando il pagamento degli interessi, non costituisce presupposto impositivo. Pertanto, gli interessi oggetto di capitalizzazione costituiranno una sorta di «cedola», che al momento dell'avvenuta capitalizzazione sarà da considerarsi maturata ma non riscossa e che accompagnerà il titolo per tutta la sua durata e sarà da assoggettare a tassazione all'atto del pagamento, ossia alla scadenza del titolo. Conseguentemente, in caso di cessione delle obbligazioni rimborsabili o di operazioni ad essa assimilabili, si seguiranno le ordinarie modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996, tenendo presente che gli interessi maturano giornalmente sino alla prevista data di capitalizzazione (ris. Ag. Entr. 25 luglio 2005, n. 99). ■ In forza del co. 1° *quater*, art. 2, d.lgs. n. 239/96, nei confronti dei **soggetti indicati nell'art. 8, co. da 1° a 4°, d.lgs. n. 461/97** (ossia fondi comuni, SICAV, fondi comuni di investimento di tipo aperto di diritto nazionale, fondi mobiliari chiusi e fondi di investimento esteri) nonché nei confronti dei **fondi pensione di cui al d.lgs. n. 124/93**, l'imposta sostitutiva è applicata limitatamente ai titoli indicati nel co. 1° *ter*, art. 2, d.lgs. n. 239/96, ossia nella misura del 27 per cento sugli interessi ed altri proventi relativi a obbligazioni e titoli emessi in Italia da soggetti non residenti, con scadenza inferiore a 18 mesi. ■ I **fondi comuni d'investimento immobiliare sono «lordisti»** relativamente agli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari ed equiparati disciplinati dal d.lgs. n. 239/96. Tali fondi percepiscono i suddetti proventi al lordo, ossia senza applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento da parte dell'intermediario (si veda l'art. 9, 3° co., d.l. n. 351/01, conv. con modif., dalla l. n. 410/01, con cui è stata abrogata la lett. *d*), del 1° co., art. 2, d.lgs. n. 239/96). ■ Nel caso di **titoli emessi a seguito di operazioni di cartolarizzazione, ex l. n. 130/99**, da un *Special Purpose Vehicle* (SPV) o da altra società, si applica il medesimo trattamento impositivo previsto per le obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate quotate in mercati regolamentati dell'UE e degli Stati SEE inclusi nella *white list* e per titoli similari, compresa la disciplina di

cui al d.lgs. n. 239/96. ■ In forza dell'art. 6, d.lgs. n. 239/96, **non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi in Italia e percepiti da soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella *white list***. Al fine di poter usufruire di tale regime di non applicazione dell'imposta sostitutiva, ex art. 7, d.lgs. n. 239/96, i soggetti non residenti devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle Entrate. La banca o la società di intermediazione mobiliare deve acquisire: *a*) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli (da redigere secondo lo schema di autocertificazione approvato con d.m. 12 dicembre 2001 ed in base alle istruzioni contenute nella circ. Ag. Entr. 1 marzo 2002, n. 23), che attesti il possesso dei requisiti per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione deve essere resa dal relativo organo di gestione. La predetta autocertificazione produce effetti, salvo revoca, e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità; *b*) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza. ■ La predetta *dichiarazione non è acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, essendo tali soggetti esclusi dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239/96.* ■ La mancata acquisizione della dichiarazione di cui alla lett. *a*) del 2° co., art. 7, d.lgs. n. 239/96, da parte dei soggetti depositari comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. Diversamente, con riferimento ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lett. *b*) della medesima disposizione o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare deve provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui il versamento

- avrebbe dovuto essere effettuato. In ogni caso il versamento non può essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, 2° co., del medesimo decreto, relative al periodo al quale si riferiscono. ■ Nell'ipotesi di **intermediari non residenti**, questi ultimi, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 239/96, devono nominare in ogni caso quale rappresentante una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata. ■ La banca o la società di intermediazione mobiliare deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali tale imposta non è applicata; deve inoltre comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno gli elementi di cui alla lett. b), 2° co., art. 7, d.lgs. n. 239/96, con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente, da soggetti non residenti e da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. ■ Tali obblighi per le banche e per le società di intermediazione mobiliare non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali e dalla banca centrale europea, direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla banca centrale europea nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del Sistema europeo di banche centrali. ■ In forza dell'art. 6, d.lgs. n. 239/96, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo decreto non si applica (con conseguente inapplicabilità anche degli obblighi cui sono tenuti gli intermediari e le banche) nei confronti degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: i) enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; ii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi inclusi nella *white list*; iii) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. ■ Quanto al regime dell'imposta sostitutiva applicabile sugli interessi e gli altri proventi delle **obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche**, questo è simile a quello previsto per i titoli obbligazionari emessi in Italia da società quotate in mercati regolamentati dell'UE e degli Stati SEE inclusi nella *white list*, con conseguente applicazione su tali rendimenti dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, d.lgs. n. 239/96 nella misura del 12,50 per cento, non rilevando a tal fine la forma giuridica del soggetto emittente (la norma utilizza semplicemente l'espressione «banca»), né la circostanza che le azioni del soggetto emittente siano negoziate in mercati regolamentati. ■ Nel caso in cui i titoli obbligazionari emessi da banche abbiano una **scadenza inferiore a 18 mesi**, sui relativi proventi non è applicabile il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, d.lgs. n. 239/96, bensì la ritenuta alla fonte da parte dei soggetti emittenti (in qualità di sostituti di imposta) nella misura del 27 per cento, ex art. 26, 1° co., d.p.r. n. 600/73. ■ Il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, d.lgs. n. 239/96, è applicabile, così come prima descritto, anche agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dagli **enti pubblici economici trasformati** («privatizzati»), per disposizione di legge, **in società per azioni**; si tratta, ad esempio, dei titoli obbligazionari emessi dalle Ferrovie dello Stato, dall'ENEL, dall'ENI ed altri. ■ In forza del disposto di cui al 2° co., art. 1, d.lgs. n. 239/96, anche ai proventi relativi ai titoli obbligazionari emessi dagli **enti territoriali** ai sensi degli artt. 35 e 37 della l. n. 724/94 (quali i Buoni ordinari comunali o regionali), si applica il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo decreto. ■ Con riferimento alle **aziende speciali comunali trasformate in società di capitali** (nella specie, azienda speciale di trasporto pubblico locale urbano), gli interessi e proventi, corrisposti, in caso di emissione di un prestito obbligazionario, a ciascun possessore, non sono assoggettati alla ritenuta nella misura ridotta del 12,5 per cento di cui all'art. 26, 1° co., d.p.r. n. 600/73 bensì deve applicarsi l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento in base agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 239/96 (ris. Ag. Entr. 10 giugno 2003, n. 132). ■ Il regime di imposizione sostitutiva di cui all'art. 2, d.lgs. n. 239/96 trova applicazione anche con riferimento agli **interessi ed agli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31, d.p.r. n. 601/73 e di quelli con regime fiscale equiparato**, emessi a decorrere dal 10 settembre 1992, a prescindere dalla scadenza. Si tratta dei **titoli dello Stato** e, più precisamente, dei **titoli del debito pubblico**, dei **buoni postali di risparmio**, delle **cartelle di credito comunale e provinciale** emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle **altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali**, anche con ordinamento autonomo, da **Regioni, Province e Comuni** e da **enti pubblici** istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio. Rientrano tra i **titoli equiparati** (ex art. 12, co. 13° bis, d.lgs. n. 461/97) a quelli di cui

all'art. 31, d.p.r. n. 601/73 le obbligazioni emesse in Italia dagli organismi sovranazionali ricompresi nell'elenco allegato alla nota Min. Fin., 1 giugno 1994, prot. 14/942925, quali, ad esempio, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (ATEA), l'Agenzia spaziale europea (ASE), la Banca africana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), la Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM), il Consiglio d'Europa, il Fondo africano di sviluppo, l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Organizzazione delle nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Ai fini delle imposte sui redditi sono inoltre considerati equiparati ai titoli di Stato i **titoli emessi dalle società per la cartolarizzazione dei crediti di imposta e contributivi** (ex art. 13, 5° co., l. n. 448/98) e **per la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico** (ex art. 2, 5° co., d.l. n. 351/01, conv. con mod. con l. n. 410/01), nonché i **titoli il cui rimborso è effettuato attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in società di capitali** (ex art. 25, 5° co., d.l. n. 350/01, conv. con mod. dalla l. n. 409/01); questi titoli si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero o ne sia previsto il collocamento anche su mercati esteri. ■ Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura emessi dalla **Cassa Depositi e Prestiti SpA** sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. n. 239/96 con l'aliquota del 12,50 per cento, questo in un rapporto di continuità con l'art. 31, d.p.r. n. 600/73, che assimilava il regime fiscale dei titoli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (ante trasformazione in società per azioni) a quello previsto per i titoli pubblici (circ. Ag. Entr. 31 dicembre 2003, n. 61). ■ Sui redditi di capitale derivanti da obbligazioni pubbliche e private di cui all'art. 2, 1° co., d.lgs. n. 239/96 **non si applica l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento di cui al medesimo art. 2, co. 1° e 1° bis**, se tali attività finanziarie sono **comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione individuale di portafoglio**, ex art. 7, d.lgs. n. 461/97. ■ Allo stesso modo, in forza del disposto di cui all'art. 15, 3° co., d.lgs. n. 461/97, sugli interessi ed altri proventi derivanti da obbligazioni pubbliche e private di cui all'art. 2, 1° co., d.lgs. n. 239/96, **non si applica l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento di cui al medesimo art. 2, co. 1° e 1° bis**, se tali proventi sono conseguiti da **gestioni collettive di patrimoni, quali fondi co-**

muni di investimento di tipo aperto di diritto nazionale e SICAV, di cui all'art. 8, co. da 1° a 4°, d.lgs. n. 461/97 (con cui è stato sostituito il citato art. 9, l. n. 77/83). Ai sensi dell'art. 2, co. 1° *quarter*, d.lgs. n. 239/96, **l'imposta sostitutiva non si applica** anche sui proventi - conseguiti dai soggetti appena indicati oltre che dai **fondi pensione** - delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti aventi una scadenza non inferiore a diciotto mesi e sui proventi dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. ■ Quanto alle **modalità di effettuazione del prelievo fiscale**, questo viene effettuato all'emissione, poiché lo scarto viene considerato interesse anticipato. Gli interessi maturano in regime di capitalizzazione semplice e l'ammontare degli interessi è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima *tranche*, calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella *tranche* medesima (MIGNARRI, *Guida pratica alla tassazione delle attività finanziarie* 08, 157). ■ Mentre per tutti gli altri **strumenti di raccolta diretta del risparmio da parte delle imprese**, quali, ad esempio, le **accettazioni bancarie** (cambiali emesse dalle imprese e accettate da un'azienda di credito, con scadenza che non può essere superiore a 12 mesi), in quanto titoli individuali non destinati a raccogliere il risparmio delle famiglie, è stata prevista la ritenuta con l'aliquota del 27 per cento; diversamente, per le **cambiali finanziarie** (l. n. 43/94), pur trattandosi di titoli a breve termine (la cui scadenza non può essere superiore a dodici mesi, ex art. 1, 1° co., l. n. 43/94), è stata confermata l'aliquota agevolata del 12,50 per cento, in quanto titoli emessi in serie e di massa e tenuto conto della loro finalizzazione produttiva (circ. min. 24 giugno 1998, n. 165). Per le cambiali finanziarie è stata espressamente esclusa la possibilità di applicare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 239/96. ■ Solo nel caso in cui le **cambiali finanziarie siano state emesse da società**, diverse dalle banche, **con azioni non quotate** in mercati regolamentati dell'UE e degli Stati SEE inclusi nella *white list* ovvero quotate, **l'applicazione della ritenuta nella misura del 12,50 per cento è subordinata alla verifica della congruità del tasso di interesse** accordato dall'emittente sulla base degli stessi parametri utilizzati per la determinazione della congruità del tasso delle obbligazioni e titoli similari emessi dai medesimi soggetti; ciò in quanto le cambiali finanziarie sono considerate a tutti gli effetti come titoli similari alle obbligazioni (circ. min. 24 giugno 1998, n. 165). Pertanto, in caso di non congruità con i predetti parametri del rendimento effettivo accordato, la ritenuta è operata

nella misura del 27 per cento e sono in deducibili dal reddito d'impresa gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del tasso limite. Di contro, qualora le cambiali finanziarie siano emesse da banche (o da società con azioni quotate in mercati regolamentati dell'UE e degli Stati SEE inclusi nella *white list*) la ritenuta è in ogni caso applicata nella misura del

37 12,50 per cento. ■ La disciplina fiscale prevista per le obbligazioni si applica anche ai **certificati di investimento** (la cui emissione da parte di imprese è disciplinata dalla Banca d'Italia e dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994), in quanto anche tali certificati rientrano tra i titoli simili alle obbligazioni (circ. min. 24 giugno 1998, n. 165). ■ In caso di emissione di **titoli atipici** (ossia di titoli diversi dalle azioni, in quanto la loro remunerazione non è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di società dello stesso gruppo o del singolo affare; diversi dalle obbligazioni, in quanto non garantiscono alla scadenza la restituzione del capitale, o, se la garantiscono, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi; diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio), quali i certificati mobiliari, immobiliari e finanziari, sui relativi proventi, corrisposti periodicamente o al momento del rimborso, se non sono relativi all'attività di impresa, si applica una **ritenuta del 27 per cento a titolo di imposta**; diversamente, nel caso in cui siano relativi all'attività di impresa, la predetta ritenuta è applicata a titolo di acconto (ex art. 5, d.l. n. 512/83, conv. con modif. nella l. n. 649/83). ■ In forza del disposto di cui

39 all'art. 6, d.l. n. 512/83, se i **titoli atipici** di cui all'art. 5 del medesimo decreto sono **ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata**, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati, salva l'applicazione della ritenuta di cui al citato art. 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno a titolo di anticipazione di tali ritenute, un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota pari ad un terzo di quella prevista al 1° co. del citato art. 5, sulla differenza tra il valore complessivo al 31 dicembre dell'anno precedente dei predetti titoli non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione di quelli emessi

nell'anno precedente. ■ Con riferimento al **soggetto obbligato ad effettuare il prelievo**, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, d.lgs. n. 239/96, ai sensi del 2° co. del medesimo articolo, è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicato nel decreto interministeriale del 2 aprile 2001 (Ministero delle finanze e Ministero del tesoro), residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle obbligazioni e titoli simili, intendendosi per trasferimento dei titoli le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli. Diversamente, la **ritenuta alla fonte (di acconto o di imposta)** su cui si rinvia *infra* è applicata dall'emittente su tutte le obbligazioni e titoli simili soggetti alla ritenuta del 27 per cento, ex art. 26, 1° co., d.p.r. n. 600/73 e sulle obbligazioni e titoli simili emessi da società od enti diversi dalle banche il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati ovvero da quote, anche nel caso in cui è applicata l'aliquota del 12,50 per cento. Allo stesso modo la ritenuta alla fonte (di imposta o di acconto), per le accettazioni bancarie è effettuata dalla banca accettante la cambiale; per le cambiali finanziarie e le polizze di credito commerciale è effettuata dalla società, ente o impresa emittente; per i titoli atipici dai soggetti emittenti o eroganti. ■ La ritenuta di cui al citato art. 26, 1° co., è applicata dal sostituto a prescindere dalla natura del percettore delle somme, operando in ogni caso la ritenuta senza tener conto del fatto che il provento debba concorrere o meno a formare il reddito imponibile del percettore. In forza dell'art. 26, 4° co., quando gli interessi e gli altri proventi sono stati assoggettati a ritenuta, la ritenuta si considera a **titolo d'acconto** se tali proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percettore, diversamente, in tutti gli altri casi si considera a **titolo di imposta**. ■ La ritenuta a titolo di

40 **imposta** sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili e sui conti correnti si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi da Irpeg (ora Ires) ex art. 74 t.u.i.r., in forza del disposto di cui all'art. 14, l. 28 febbraio 1999, n. 28 che ha fornito un'interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 26, 4° co., d.p.r. n. 600/73, nella parte in cui prevede l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta «in ogni altro caso», così risolvendo le controversie che erano state instaurate da alcuni enti locali, i quali sostenevano che le ritenute non potessero applicarsi nei confronti dei soggetti esclusi da Ir-

41

42

peg (C 07/5455; C 07/23880; C 06/13067; C 04/21807; C 04/17046; C 03/1026; C 03/18659; C 02/12794; C 02/12056; C 01/11658; C 01/11251; C 00/8773; C 00/6500; C 00/3423; C 99/10515; C 99/9378; ed ancora, prima dell'art. 14, l. n. 28/99, nel senso dell'applicabilità della ritenuta a titolo di imposta anche nell'ipotesi di soggetti esclusi dall'applicazione dell'imposta sul reddito, si veda Com. trib. reg. Roma, 17 marzo 1997, n. 28). La Corte Costituzionale (C. Cost. ord. 01/174, dep. il 31 maggio 2001) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, 4° co., 3° periodo, d.p.r. n. 600/73, così come autenticamente interpretato dall'art. 14, della l. n. 28/99, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto l'applicazione della ritenuta di cui al citato art. 26, anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'Irpeg (ora Ires) non viola il principio di capacità contributiva, perché il presupposto di imposta, da individuarsi nel possesso di redditi di capitale (nel caso di specie degli interessi maturati su conto corrente) risulta pienamente realizzato. La Corte Costituzionale chiarisce, infatti, che il regime dell'«esclusione» da imposta consistente in una delimitazione negativa della sfera di applicazione del tributo, si basa sempre su una valutazione discrezionale del legislatore, che esclude l'attitudine di un determinato soggetto al pagamento del tributo; tuttavia, nell'esercizio di tale discrezionalità il legislatore non è obbligato a mantenere il regime derogatorio di esclusione da imposizione qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purché ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia (in chiave critica cfr. DE MITA, ⁴³ *Fisco e Costituzione* 03, 1133). ■ La ritenuta è applicata a titolo di imposta anche nei confronti dei **Fondi pubblici di agevolazione** (istituiti da leggi dello Stato o delle Regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni), in quanto riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 74 t.u.i.r., in forza del disposto di cui all'art. 39, l. n. 342/00 (ris. Ag. Entr. 26 novembre 2001, n. 193). Allo stesso modo, la ritenuta è applicata a titolo di imposta nei confronti di un **Fondo di quiescenza autonomo** costituito da una azienda autonoma di ⁴⁴ **giorno e turismo** (ris. n. 5-749 del 1996). ■ Nell'ultimo periodo del 1° co. dell'art. 26 è stata confermata la disposizione antielusiva nell'ipotesi di **rimborso anticipato** delle obbligazioni e titoli similari soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Difatti, nel caso in cui il rimborso delle obbligazioni e dei titoli con scadenza

non inferiore a 18 mesi abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e gli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente, in aggiunta all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 239/96 o alla ritenuta di cui al presente articolo, una maggiorazione pari al 20 per cento. ■ L'obbligo per ⁴⁵ l'emittente di versare la predetta maggiorazione del 20 per cento trova applicazione anche nell'ipotesi di rimborso anticipato, prima della scadenza dei 18 mesi, dei titoli obbligazionari emessi dalle banche (art. 7, 9° co., l. n. 425/96). **V. La ritenuta su interessi ed altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (2° co.).** ■ Le banche e le Poste Italiane ¹ sono tenute ad operare una ritenuta del 27 per cento sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di **conti correnti e depositi bancari e postali**, liberi o vincolati, anche se tali rapporti sono rappresentati da certificati di deposito (bancari o postali). ■ La stessa ritenuta è appli- ² cata anche sui **buoni fruttiferi emessi dalle banche**. A decorrere dal 20 giugno 1996, è stata soppressa (ex art. 7, 11° co., d.l. n. 323/96, conv. con modif. dalla l. n. 425/96) l'assimilazione, ai fini delle imposte sui redditi, alle obbligazioni dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da istituti o aziende di credito, prevista dall'art. 44 (ex art. 41), 2° co., lett. c), t.u.i.r. (nella versione allora vigente). Pertanto, sugli interessi e gli altri proventi relativi a certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi fino al 19 giugno 1996, non aventi una durata inferiore a 18 mesi, è applicata la ritenuta del 12,50 per cento prevista per i titoli obbligazionari; diversamente, per quelli emessi dal 20 giugno 1996, a prescindere dalla durata, sui relativi interessi e proventi è applicata la ritenuta di cui al 2° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73 (ex art. 14, 3° co., d.lgs. n. 461/97). ■ La ³ **base imponibile** su cui applicare la ritenuta è rappresentata dall'intero ammontare degli interessi e degli altri proventi conseguiti. Si ricorda che per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. ■ **La ritenuta non si applica:** ⁴ *i)* sugli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane; *ii)* sugli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e le Poste Italiane; *iii)* sugli interessi a favore del Tesoro, sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del Tesoro (secondo la ris. min. 28 giugno 2000, n. 99, tale regime non è suscettibile di applicazione analogica con riferimento a con-

ti correnti e depositi intestati a Ministeri diversi da quelli indicati nella citata norma) e sugli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui all'art. 2, 1° co., l. n. 432/93, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico (in merito all'applicabilità della ritenuta sugli interessi ed altri proventi relativi ad un conto corrente intestato ad un ente di diritto pubblico non economico del quale l'ente stesso può disporre solo previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali cfr. ris. 5 Ag. Entr. 23 aprile 2002, n. 126). ■ Il regime di non applicazione della ritenuta previsto dall'art. 26, 2° co., lett. a), d.p.r. n. 600/73, spetta a tutte le banche estere o filiali estere di banche italiane a prescindere dal Paese o territorio di residenza. Sul punto la norma si limita a disporre la non applicabilità della ritenuta senza peraltro chiarire se tali redditi siano o meno imponibili in Italia, con il conseguente dubbio se, nonostante il regime di esenzione da ritenuta, sussista comunque l'obbligo per il beneficiario non residente di presentare in Italia la dichiarazione dei redditi includendovi tali proventi. Tuttavia, sul punto l'Abi, con circ. n. 36 del 1981, con riferimento all'ipotesi di esenzione da ritenuta prevista per le operazioni di finanziamento all'estero, ai sensi della l. n. 626/81 - dunque, con riferimento ad una diversa ma molto simile ipotesi di esenzione - ha avuto modo di chiarire che «l'espressa statuizione di esonero anche dalle imposte sul reddito appare pleonastica, dal momento che le ritenute alla fonte sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti (art. 26, ult. co., 2° periodo, del d.p.r. n. 600) per il suo carattere di prelievo definitivo ha funzione sostitutiva di tutte le imposte sul reddito, di guisa che sarebbe stata sufficiente la semplice esclusione dalla ritenuta». ■ La ritenuta di cui al 2° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73 si applica altresì sugli interessi ed altri proventi relativi a conti correnti e depositi bancari sui quali confluiscono disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato di una società veicolo (*Special Purpose Vehicle*) ed in attesa di essere utilizzate nel quadro delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti (ris. 6 Ag. Entr. 5 dicembre 2003, n. 222). ■ Con riferimento alle società cooperative agricole assoggettate al regime transitorio di cui all'art. 6 del d.l. n. 63/02, in quanto non destinatarie del regime di esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 10, d.p.r. n. 601/73, gli eventuali interessi su conti correnti bancari saranno assoggettati a ritenuta a titolo di acconto nella misura del 27 per cento in base all'art. 26, 2° e 4° co., d.p.r. n. 600/73 (ris. Ag. Entr. 18 dicembre 2003, n. 228). Qualora le società cooperative soddisfino le condizioni per l'esen-

zione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora Ires) di cui agli artt. 10 e 11, d.p.r. n. 601/73, le ritenute operate sugli interessi percepiti su depositi e conti corrente bancari e postali dovranno considerarsi effettuate a titolo d'imposta (circ. min. 20 maggio 1995, n. 150; C 03/10469; C 01/14774; C 99/7047; C 96/4107; Comm. trib. centr., 1995, n. 1052; Comm. trib. centr., 1995, n. 1541). ■ La ritenuta di cui al 2° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73 non si applica nell'ipotesi in cui gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali siano corrisposti a favore di soggetti non residenti, trattandosi di redditi non imponibili in Italia per difetto del presupposto della territorialità ai sensi dell'art. 23 t.u.i.r. ■ Sui proventi spettanti ai fondi comuni d'investimento immobiliare (istituiti ex art. 37 t.u. di cui al d.lgs. n. 58/98 e dell'art. 14 bis l. n. 86/94) la ritenuta non si applica (circ. Ag. Entr. 8 agosto 2003, n. 47; circ. Ag. Entr. 3 novembre 2008, 61). Difatti, in forza dell'art. 6, 1° co., d.l. n. 351/01 (conv. con modif. nella l. n. 410/01), tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi ed all'imposta sulle attività produttive; sui redditi di capitale da questi conseguiti non si applicano le ritenute del 12,50 per cento e del 27 per cento previste dall'art. 26, co. 2°, 3°, 3° bis e 5°, d.p.r. n. 600/73 nonché le ritenute (del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero armonizzati e non) previste dall'art. 10 ter l. n. 77/83. ■ La ritenuta non si applica sugli interessi relativi a conti correnti intrattenuti dalle società aventi per oggetto operazioni di cartolarizzazione dei crediti di imposta e contributivi (art. 15, 9° co., l. n. 448/98) e sui proventi derivanti da dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (art. 2, 6° co., d.l. n. 351/01, conv. dalla l. n. 410/01). ■ Nell'ipotesi in cui gli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari siano strumentali alle gestioni individuali di patrimoni, soggetti al regime del regime del risparmio gestito, di cui all'art. 7, d.lgs. n. 461/97, con applicazione di un'imposta sostitutiva (del 12,50 per cento) sul risultato maturato, la ritenuta del 27 per cento prevista dall'art. 26, 2° co., d.p.r. n. 600/73, non si applica sugli interessi di tali conti correnti a condizione che la giacenza media annua degli stessi non superi il 5 per cento dell'attivo medio gestito (ex art. 7, 3° co., lett. b), d.lgs. n. 461/97). Difatti, verificandosi la predetta condizione, gli interessi dei conti correnti concorrono a formare il risultato complessivo maturato della gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento. In caso contrario (giacenza superiore alla indicata percentuale), si applica la ritenuta del 27 per cento

- su tutti gli interessi maturati. Nel caso in cui il gestore del portafoglio sia diverso dalla banca presso la quale sono intrattenuti i conti correnti, il gestore deve trasmettere a quest'ultima un'attestazione che certifichi la sussistenza delle condizioni di giacenza (ris. Ag. Entr. 4 ottobre 2001, n. 150); in caso di superamento delle soglie ovvero in mancanza dell'attestazione, la banca dovrà applicare sugli interessi relativi al patrimonio gestito la ritenuta del 27 per cento a titolo di imposta (in quanto i conti corrente non possono essere considerati di proprietà della società di gestione bensì di beni appartenenti a terzi) sull'intero ammontare degli interessi relativi al patrimonio gestito ed in tal caso gli interessi assoggettati alla predetta ritenuta devono essere dedotti dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione (ris. Ag. Entr. 29 marzo 2002, n. 105). ■ **Le somme affidate dai clienti e depositate in banca dagli intermediari su un conto terzi si devono considerare di proprietà dei clienti stessi e non della società di intermediazione mobiliare la quale non potrà quindi scomputare dall'Irpeg (ora Ires) dovuta la ritenuta applicata dalla banca depositaria (ris. Ag. Entr. 23 aprile 2002, n. 125).** ■ Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 9, l. n. 77/83, nell'ipotesi in cui gli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari siano strumentali alle **gestioni collettive di patrimoni, quali fondi comuni di investimento di tipo aperto di diritto nazionale e SICAV**, di cui all'art. 8, co. da 1° a 4°, d.lgs. n. 461/97 (con cui è stato sostituito il citato art. 9, l. n. 77/83), soggette ad imposta sostitutiva sul maturato, **non si applica la ritenuta prevista dal 2° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73, sempre a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; tali interessi concorrono a formare il risultato della gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva.** L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la condizione per la non applicazione della ritenuta di cui al 2° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73 (giacenza media dei conti correnti non superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito dal fondo) trovi applicazione anche con riferimento agli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari di pertinenza dei fondi comuni di investimento mobiliare di tipo speculativo interamente sottoscritti da un investitore istituzionale estero, per i quali si realizza il requisito dell'esenzione da imposta sostitutiva sul risultato della gestione del Fondo ex art. 9, 4° co., d.lgs. n. 461/97 (ris. Ag. Entr. 4 ottobre 2005, n. 137). ■ In forza del disposto di cui all'art. 17, 3° co., d.lgs. n. 252/05, **la ritenuta di cui al 2° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73 non si applica sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali percepiti dai**

Fondi pensione, in quanto soggetti «lordisti», al fine di consentire l'effettiva tassazione sul risultato netto di gestione mediante applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento prevista dal 1° co. del citato art. 17, d.lgs. n. 252/05. ■ La ritenuta, a titolo di imposta o a titolo di acconto, è **effettuata dalla banca o dalla società Poste Italiane che corrisponde gli interessi.** Quando gli interessi e gli altri proventi sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta è operata dai sostituti di imposta di cui all'art. 23, d.p.r. n. 600/73 che intervengono nella riscossione. Se nella riscossione non interviene un intermediario residente sostituto di imposta, il contribuente è obbligato ad indicare il reddito percepito nella dichiarazione dei redditi con assoggettamento a tassazione separata, salvo l'opzione per la tassazione ordinaria ex art. 18, t.u.i.r. ■ **15** È stato chiarito che l'obbligo di operare le ritenute in capo ai sostituti di imposta permane e la natura delle ritenute non muta nell'ipotesi in cui **gli interessi siano corrisposti nel corso di una procedura concorsuale - fallimento o liquidazione coatta amministrativa.** In tali ipotesi, infatti, il curatore agisce come organo di gestione del patrimonio del fallito, il quale resta l'unico titolare dello stesso e conserva la qualità di contribuente, sia come centro di imputazione del reddito che come soggetto direttamente inciso del prelievo tributario, con la conseguenza che la ritenuta sarà applicata a titolo d'acconto (circ. Ag. Entr. 22 marzo 2002, n. 26; ris. Ag. Entr. 24 maggio 2002, n. 154; Comm. trib. reg. Roma, 2006, n. 112; C 95/13154). Ed ancora, i sostituti hanno l'obbligo di **operare le ritenute d'acconto sugli interessi ed altri proventi relativi a depositi e conti corrente bancari e postali anche quando l'impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario, la circostanza che, per il combinato disposto dell'art. 125 (ora 183) t.u.i.r., art. 18 (disposizione non più in vigore in forza dell'art. 18, 4° co., d.lgs. n. 247/05) e 31, d.p.r. n. 42/88, art. 10, d.p.r. n. 600/73 (disposizione non più in vigore in forza dell'art. 9, 9° co., d.p.r. n. 322/98), ed art. 5, 4° co., d.p.r. n. 322/98, l'accertamento di un effettivo debito di imposta sul reddito dell'impresa possa essere compiuto soltanto nella fase di chiusura della liquidazione (C 06/112; ord. Comm. trib. prov. Napoli, 2006, n. 80; Comm. trib. reg. Roma, 2005, n. 64; C 04/12433; C 04/57; C 99/5786; C 97/50; C 95/13154).** ■ Le predette ritenute devono **17** essere versate dai sostituti di imposta con le modalità previste dall'art. 35, d.l. n. 46/76, conv. dalla l. n. 249/76, così come modif. dall'art. 7, d.lgs. n. 505/99.

VI. La ritenuta su interessi ed altri proventi

1 corrisposti da soggetti non residenti (3° co.). ■

Il 3° co. dell'art. 26 disciplina l'applicazione della ritenuta sugli interessi ed altri proventi relativi a **conti correnti e depositi bancari** (compresi i

2 certificati di deposito) di fonte estera. ■ Anche

con riferimento alle **obbligazioni e titoli similari emessi all'estero** è stata riproposta la disposizione antielusiva in ipotesi di **rimborso anticipato**, già prevista nel 1° co. dell'art. 26 per le obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti residenti. In tal senso anche nel 3° co. è stabilito che nel caso di rimborso prima della scadenza di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, i percipienti (anziché gli emittenti) devono corrispondere una somma pari al 20 per cento dei proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso; tale somma è prelevata dagli intermediari che intervengono nella riscossione dei proventi ovvero nel rimborso dei titoli (circ. min. 24 giugno 1998, 165).

3 ■ La ritenuta è applicata nella misura del **27 per cento** sugli interessi ed altri proventi relativi a

conti correnti e depositi bancari costituiti all'estero, sugli interessi dei **certificati di deposito emessi da banche non residenti.** ■ La ritenuta

4 non si applica sugli interessi relativi a **conti correnti intrattenuti dalle società aventi per oggetto operazioni di cartolarizzazione dei crediti di imposta e contributivi** (ex art. 15, 9° co., l. n. 448/98) e sui proventi derivanti da **dismissione del patrimonio immobiliare pubblico** (ex art. 2,

6° co., d.l. n. 351/01, conv. dalla l. n. 410/01). ■

5 La ritenuta è operata dal **sostituto di imposta residente** (ex art. 23, d.p.r. n. 600/73) che interviene nella riscossione degli interessi e degli altri proventi dei **conti correnti e depositi bancari di fonte estera**, compresi i certificati di deposito.

VII. La ritenuta su interessi ed altri proventi dei contratti di riporto, pronti contro termine

1 su titoli e valute e prestiti titoli (co. 3° bis). ■

Sui proventi delle operazioni di pronti contro termine e riporto su titoli e valute la ritenuta è operata su una **base imponibile** costituita dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. I corrispettivi espressi in valuta devono essere valutati rispettivamente secondo il cambio del giorno in

2 cui sono pagati o incassati. ■ Dalla differenza così determinata si **scomputano** gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi (ex art. 45, 1° co., t.u.i.r.). Questo scomputo è stato previsto per le operazioni di pronti contro termine o di riporto stipulati con titoli non rappresentativi di partecipazioni (come ad esempio obbligazioni e titoli similari), al fine di evitare la doppia imposizione

economica che altrimenti si verrebbe a creare sugli interessi ed altri proventi maturati nel periodo di durata del contratto, per effetto della loro tassazione in capo al compratore a termine e della loro non deducibilità, in capo al cedente a termine, dall'importo degli interessi ed altri proventi tassabili a suo carico, in quanto redditi di capitale. ■ Il predetto scomputo deve essere

3 applicato anche nel caso in cui tali operazioni vengano poste in essere da soggetti non residenti nei cui confronti trovino applicazioni disposizioni interne o convenzionali che prevedono la non imponibilità degli interessi e altri proventi delle obbligazioni o titoli similari. ■ Per quanto

4 attiene all'individuazione degli interessi ed altri proventi che, in quanto esenti dalle imposte sui redditi, non possono essere scomputati dalla base imponibile, è stato chiarito che tale deduzione non è riconosciuta per i soli interessi che sono oggettivamente esenti e non anche, quindi,

per quelli percepiti da soggetti non residenti che non sono imponibili (circ. min. 24 giugno 1998, 165, par. 1.2.3.). ■ La ritenuta è applicata nella

5 misura del **12,50 per cento in ogni caso per i proventi delle operazioni di pronti contro termine su valute.** ■ La ritenuta è applicata a titolo di im-

6 posta nei confronti dei soggetti esenti dall'Irpeg (ora Ires) ed in ogni altro caso. Tuttavia, la medesima disposizione **esclude l'applicazione della ritenuta** nel caso in cui i proventi derivanti dai rapporti in esame siano corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ex art. 5 t.u.i.r., nonché nel caso in cui i proventi siano corrisposti ai soggetti indicati nell'art. 73, 1° co., lett. a) e b), t.u.i.r., ed alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lett. d) del medesimo articolo. Ai sensi dell'art. 14, 1° co., d.lgs. n. 461/97, queste disposizioni trovano applicazione soltanto per i proventi divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998. ■ La ritenuta deve essere effettuata dal

7 **sostituto d'imposta che interviene nell'operazione**, anche come acquirente o per qualunque altra causa. Tuttavia, nel caso in cui il venditore non abbia la qualifica di sostituto di imposta e nella cessione non intervenga alcun intermediario con tale qualifica, non sarà applicabile alcuna ritenuta. In questa ipotesi i proventi conseguiti concorreranno alla formazione del reddito complessivo e dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi. ■ In forza del disposto di cui all'art. 7, 3° co., lett. c), d.lgs. n. 461/97, sui proventi in questione conseguiti dalle gestioni individuali di cui al medesimo articolo non si applica la ritenuta del 12,50 per cento prevista dall'art. 26, co. 3° bis, d.p.r. n. 600/73, in quanto tali proventi concorrono a formare il risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva; si ap-

8

plica invece la ritenuta del 27 per cento di cui al medesimo co. 3° bis, art. 26. ■ Allo stesso modo, la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, co. 3° bis, d.p.r. n. 600/73 non si applica sui proventi in questione quando questi siano conseguiti dalle gestioni collettive di patrimoni, quali fondi comuni di investimento di tipo aperto di diritto nazionale e SICAV, di cui all'art. 8, co. da 1° a 4°, d.lgs. n. 461/97 (con cui è stato sostituito l'art. 9, l. n. 77/83), concorrendo tali proventi a formare il risultato della gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva; si applica invece la ritenuta del 27 per cento di cui al medesimo co. 3° bis, art. 26. ■ In forza del disposto di cui all'art. 17, 3° co., d.lgs. n. 252/05, la ritenuta del 12,50 di cui al co. 3° bis, art. 26, d.p.r. n. 600/73 non si applica sui proventi in questione percepiti dai Fondi pensione, in quanto soggetti «lordisti», al fine di consentire l'effettiva tassazione sul risultato netto di gestione mediante applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento prevista dal 1° co. del citato art. 17, d.lgs. n. 252/05; si applica invece la ritenuta del 27 per cento di cui al medesimo co. 3° bis, art. 26.

VIII. La ritenuta su altri redditi di capitale (5° co.). ■ La disposizione di cui al 5° co. dell'art. 26, d.p.r. n. 600/73 è una disposizione residuale che disciplina l'applicazione della ritenuta su tutte le fattispecie di redditi di capitale di cui all'art. 44, 1° co., t.u.i.r., diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, corrisposti dai soggetti indicati nell'art. 23, d.p.r. n. 600/73 a soggetti che non li percepiscono nell'esercizio di attività di impresa (C 95/534) ovvero percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione in Italia cui possano essere imputati tali proventi. Difatti, a differenza dei precedenti commi, in cui è utilizzata l'espressione «interessi e altri proventi», nel comma in esame viene, invece, utilizzata l'espressione «redditi di capitale», con la conseguenza che, affinché sussista l'obbligo di applicare la ritenuta, è necessario che il «provento» in capo al soggetto percettore sia qualificabile quale «reddito di capitale». Ciò non accade tutte le volte in cui il reddito in questione sia conseguito nell'esercizio di un'attività commerciale, costituendo in tal caso una componente positiva del reddito d'impresa: in tal caso non è applicabile la ritenuta di cui al 5° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73. ■ La ritenuta è di regola operata a titolo di acconto con obbligo di rivalsa: viene, invece, operata a titolo di imposta se i redditi di capitale sono percepiti da soggetti che non sono residenti nel territorio dello Stato o

stabili organizzazioni di soggetti non residenti e in questi casi è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale. ■ 3 La ritenuta di cui al 5° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73 è operata nella misura del 12,50 per cento. Viene, invece, operata nella misura del 27 per cento se i percipienti sono soggetti residenti negli Stati o territori diversi da quelli inclusi nella white list di cui all'art. 168 bis t.u.i.r. ■ In forza 4 della disposizione antielusiva di cui all'ultimo periodo del 5° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73, la ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante. In forza di tale disposizione il soggetto sostituto di imposta è tenuto ad operare la ritenuta, con le aliquote previste nel medesimo comma (del 12,50 per cento o del 27 per cento), in tutti i casi in cui corrisponde interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante, senza tener conto del fatto che detti interessi e proventi siano imputabili a soggetti residenti a cui appartiene la stabile organizzazione estera, ad altri soggetti residenti o a soggetti non residenti e, quindi, a prescindere dalla circostanza che tali proventi concorrano o meno a formare il reddito di impresa del soggetto percettore. La ritenuta è applicata a titolo di imposta se i proventi sono effettivamente imputabili ad un soggetto non residente, mentre è a titolo d'acconto se i proventi sono imputabili a soggetti residenti ai quali viene ricondotta la stabile organizzazione. ■ Sono soggetti a ritenuta di acconto del 12,50 per cento anche i compensi dovuti per il rilascio di garanzie e fidejussioni [ex art. 44, 1° co., lett. d), t.u.i.r.], quando il soggetto che eroga il compenso è sostituto di imposta. ■ 6 Nell'ipotesi in cui vengano istituiti rapporti di deposito e conto corrente diversi da quelli intrattenuti con banche e Poste Italiane di cui al 2° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73, i relativi interessi ed altri proventi, se corrisposti da soggetti sostituti di imposta, sono soggetti all'atto del pagamento alla ritenuta di cui al 5° co. del medesimo articolo nella misura del 12,50 per cento a titolo di acconto, salvo la specifica previsione di una aliquota diversa o l'assoggettamento ad imposte sostitutive. ■ La stessa ritenuta deve essere applicata anche sulla differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella inizialmente data in deposito. ■ La cessione di credito che prevede 8 la restituzione, dopo un prestabilito lasso di tempo, del prezzo maggiorato di un certo importo configura gli estremi di un contratto di mutuo, per cui la maggiorazione costituisce reddito di capitale soggetto alla ritenuta di cui al-

- l'art. 26, 5° co., d.p.r. n. 600/73 (C 00/9416; C 00/9 8618). ■ In forza della disposizione di cui all'art. 46 t.u.i.r., le somme versate alle società commerciali ed agli enti di cui all'art. 73, 1° co., lett. b), t.u.i.r. dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo - e, quindi, si presumono finanziamenti fruttiferi di interessi - se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. La medesima disposizione trova applicazione anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti. Conseguentemente, qualora operi tale presunzione (il versamento dei soci si considera in conto finanziamento fruttifero), sui relativi interessi deve essere operata la ritenuta prevista dal 5° co., art. 26, d.p.r. n. 600/73. ■ La ritenuta è applicata sull'intero ammontare degli interessi maturati nonché sull'eventuale differenza tra la somma percepita al termine del finanziamento e quella effettivamente versata. ■ Quanto al momento di effettuazione della ritenuta da parte del sostituto di imposta sugli interessi derivanti dai finanziamenti dei soci, secondo una parte della giurisprudenza tale momento deve essere individuato nell'effettiva erogazione degli interessi (dec. Comm. trib. centr., 1998, n. 2085; C 96/3155); secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, la ritenuta deve, invece, essere operata indipendentemente dall'erogazione degli stessi (C 08/8747; C 01/14573; C 01/6257). ■ La ritenuta di cui al 5° co. dell'art. 26 si applica in ogni caso a titolo di imposta sugli interessi corrisposti da società cooperative e loro consorzi ai propri soci finanziatori, purché persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (circ. Ag. Entr. 18 giugno 2002, n. 53). ■ I proventi relativi a *commercial papers*, costituiti dalla differenza tra il prezzo di

emissione ed il valore nominale rimborsato alla scadenza, se corrisposti da soggetti che rivestono anche la qualifica di sostituti di imposta ex art. 23, d.p.r. n. 600/73, sono assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto con obbligo di rivalsa. Similmente, anche i proventi relativi a polizze di credito commerciale - quali strumenti di indebitamento a breve termine emessi dalle imprese ed assistiti da garanzia bancaria, assimilabili ai *commercial papers* (da cui si distinguono per l'assenza della forma cambiaria, non incorporando il credito, bensì configurando una semplice promessa di pagamento) - sono assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto con obbligo di rivalsa. Diversamente, se il soggetto percettore di tali proventi è una persona fisica esercente attività di impresa commerciale, una società in accomandita semplice o in nome collettivo, una società o ente commerciale di cui alle lett. a) e b) dell'art. 73 t.u.i.r., o un ente non commerciale, esclusivamente nel caso in cui consegua tali proventi nell'esercizio di attività commerciali non istituzionali, in questi casi non è applicabile alcuna ritenuta alla fonte, in quanto tali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì componenti positive del reddito di impresa dei soggetti percettori. Ed ancora, se il percipiente di tali proventi è un soggetto non residente nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, la predetta ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è invece stabilita nella misura del 27 per cento se i soggetti percipienti sono residenti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella *white list*.

26 bis Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti. 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso